

Vincenzo Crupi

Via dei Mille 26bis
10134 Torino
011 8124556
v_crupi@hotmail.com

Università di Torino
Dottorato in Ermeneutica Filosofica
XIV ciclo

XII Convegno nazionale dei Dottorati di ricerca in Filosofia
(Sezione: Filosofia Morale II)

Il problema dei presupposti nell'applicazione delle norme

0. Obiettivi della ricerca

La ricerca ha un obiettivo prevalentemente teorico e si colloca entro le indagini sulla logica dei sistemi normativi. Più in particolare intendo proporre un'analisi della struttura del ragionamento che veicola l'*applicazione* di norme attraverso un parallelismo con la struttura del ragionamento che veicola l'"applicazione" (in forma di spiegazione e previsione) di ipotesi teoriche o principi descrittivi.

Inoltre l'intento del lavoro è essenzialmente critico. Vorrei, cioè, mettere in discussione la concezione per cui l'applicazione di principi normativi sarebbe fondata su inferenze deduttive estendendo un argomento che è stato rivolto contro un'analoga concezione della struttura della previsione e della spiegazione scientifica.

1. Questioni di logica dei sistemi normativi

I sistemi normativi sono insiemi di norme. In prima approssimazione essi possono essere intesi, per esempio, come una ricostruzione sul piano analitico di sezioni della codificazione nei sistemi giuridici di *civil law* (cfr. Alchóurron e Bulygin 1971). Ma anche i codici morali possono essere interpretati come sistemi normativi (cfr., per es. von Wright 1989 e la distinzione fra sistemi "statici" e "dinamici" in Kelsen 1960).

Per rendere maneggevole la nozione di "norma" sarà necessario che la tesi affronti alcuni delicati problemi preliminari. Al momento mi sembra di poterli richiamare in quattro punti. Si tratta, peraltro, di questioni fra loro variamente connesse.

1) Un buon punto di partenza mi sembra essere l'identificazione e la distinzione di una concezione "espressiva" e una concezione "hyletica" delle norme (Alchóurron e Bulygin 1981).

2) Un'altra distinzione teorica cruciale che dovrà essere considerata è quella tra l'opzione di trattare il ragionamento normativo concentrandosi sugli *imperativi* (un caso importante è ovviamente quello di Hare 1968, 1971, 1982) oppure come

enunciati deontici o *ought-statements* (come nel fondamentale Alchóurron e Bulygin 1971).

3) Il tema dell'applicazione della logica al ragionamento normativo è stato spesso dibattuto in relazione a due questioni questioni collegate.

- Alla formulazione linguistica dei principi normativi possono essere attribuiti i valori di verità e falsità (considerati essenziali per la definizione dei connettivi e della stessa nozione di conseguenza logica)? Questo problema è parso essenziale *sia* per gli imperativi (a partire dal classico “dilemma di Jørgensen”, Jørgensen 1937) *sia* per gli *ought-statements* (rispetto ai quali ha coinvolto le nozioni stesse di “anti-realismo” in metaetica e di “positivismo” in filosofia del diritto).
- Vi è un “analogo” dei valori vero/falso sul quale si possa fondare una logica delle norme o degli enunciati prescrittivi?

Pochi sono gli autori che hanno escluso entrambe le possibilità. (Il principale esempio è l'ultimo Kelsen. Cfr. Kelsen 1965.) Kalinowski è un autorevole esponente di coloro che hanno imboccato la prima alternativa (cfr., per es. Kalinowski 1972 e 1975), Castañeda un buon esempio per la seconda (Castañeda 1975).

È forse possibile e potrebbe essere opportuno segnalare a questo punto che gli sviluppi nei campi dell'informatica giuridica e dei suoi fondamenti filosofici sembrano rendere meno cruciale questo dibattito, risolvendolo comunque in favore dell'applicabilità della logica alle norme (cfr. Alchóurron 1991, Alchóurron e Martino 1990 e Martino 1982 e 1989).

4) Infine è necessario fare riferimento alle principali diverse strategie per la formalizzazione delle norme, sostanzialmente riconducibili, da una parte, alla loro assimilazione all'interno dell'ordinario calcolo dei predicati (Klug 1982, Tammelo 1978) e, dall'altra, alla traduzione del carattere normativo attraverso l'introduzione di specifici operatori logici (come in tutti i casi in cui la trattazione del ragionamento normativo prende decisamente a prestito gli strumenti della logica deontica).

Quello che ritengo di potere e dovere mostrare è che questa pluralità di opzioni nella filosofia dei sistemi normativi *non* è essenzialmente determinante rispetto al problema che intendo sollevare o, in altre parole, che la concezione che intendo criticare *le accomuna tutte* su un punto minimale, ma decisivo. La tendenza a pensare la ricostruzione filosofica del ragionamento che applica principi normativi come un caso di inferenza deduttiva resta, cioè, un comune denominatore e un punto cieco in una varietà di approcci, e questo indipendentemente dalla loro collocazione rispetto alle alternative teoriche, pure importanti, che ho fin qui richiamato.

2. Sistemi normativi e sistemi teorici

I sistemi normativi sembrano avere in comune con i sistemi teorici alcuni importanti elementi strutturali. Intuitivamente, da un sistema normativo di principi universali si dovrebbe essere in grado di derivare, in certe condizioni di fatto, delle conseguenze normative – come un giudizio di (il)liceità o la sanzione di un obbligo giuridico (su questa duplicità intendo appoggiarmi, tra l'altro, su alcune intuizioni di Raz 1977) –

analogamente a come, nelle scienze, si fanno derivare conseguenze empiriche da ipotesi teoriche. (Alcuni espliciti riferimenti a questa analogia strutturale si trovano in Hare 1971 e Alchóurron e Bulygin 1971).

In generale dove si danno princìpi universali si dà il problema del loro rapporto con i fatti per i quali essi dovrebbero valere, cioè dei meccanismi che dovrebbero permettere di stabilire la conformità o meno di certi eventi rispetto ai princìpi o, in altre parole, di stabilire quali siano, in certe circostanze, gli eventi che tali princìpi implicano, ammettono, prevedono, e quali no. Si tratta di un problema di *applicazione* che spesso ha immediate e importanti conseguenze *metodologiche*. Nella metodologia della conoscenza esso compare sotto la rubrica del controllo empirico delle teorie, nella metodologia delle discipline pratico-normative sotto quella della giustificazione giudiziale o del sillogismo pratico. (Naturalmente poi i sistemi normativi e quelli teorici rispondono in modo molto diverso alla loro eventuale incompatibilità con i fatti, ma questa è un'altra storia.)

L'accentuazione metodologica presuppone qui una qualche versione minima della distinzione fra “contesto della scoperta” e “contesto della giustificazione” o fra “motivi” e “ragioni”, molto comune del resto in filosofia del diritto e, più in generale, nella riflessione filosofica sul ragionamento normativo. Nella tesi sarà probabilmente opportuno toccare questo argomento e tenere in conto la relativa bibliografia.

A questo punto, però, la domanda su cui vorrei concentrarmi è: che cosa guida il ragionamento che, nei due casi, lega i princìpi ai fatti e stabilisce l'accordo o il disaccordo fra essi?

3. Il modello deduttivo

Una risposta molto diffusa, a partire dagli albori della riflessione sull'applicazione delle norme (in Wolff, Montesquieu, Beccaria) è stata: la logica deduttiva, nel senso che l'applicazione dovrebbe avere, almeno in linea di principio e nella sua ricostruzione filosofica, la struttura di un'inferenza deduttiva valida. Sul filo della nostra analogia, sarà il caso di notare che una funzione simile ha svolto, in filosofia della scienza, l'influente modello ipotetico-deduttivo.

Credo di poter mostrare che, nella maggior parte dei casi, la pertinenza dello schema deduttivo all'applicazione dei princìpi normativi è stato considerato un dato ovvio e, semmai, filosoficamente piuttosto povero. Si è ritenuto, cioè, che l'effettiva problematicità dell'applicazione delle norme risiedesse altrove, e principalmente in questioni *semantiche*. Su questo punto è tipica la distinzione fra *giustificazione interna* e *giustificazione esterna* (Wròbleski 1992). Per gli autori che vi si ispirano la prima riguarderebbe la consequenzialità fra premesse e conseguenze giuridiche e può essere abbastanza agevolmente ricondotta entro il modello deduttivo. La seconda, invece, riguarderebbe la *selezione* delle premesse pertinenti, e su questo terreno, distinto e prioritario rispetto all'altro, entrerebbero in gioco la semantica giuridica, l'interpretazione dei testi, alcune forme di argomentazione “retorica” e gli orientamenti politici e morali con tutta la loro problematicità filosofica. Un discorso analogo vale per la riflessione intorno al tema della *open texture* e della “vaghezza” delle categorie giuridiche (a partire da Hart 1965). Questo è il livello in cui sono

all'opera, nella riflessione sul ragionamento normativo, alcune grandi tendenze filosofiche del secondo Novecento: la filosofia analitica del linguaggio, il testualismo ermeneutico che accomuna Gadamer e Betti, la teoria dell'argomentazione di Perelman.

L'obiettivo della tesi dovrebbe essere appunto quello di mostrare come questa finisca per costituire, in realtà, un serio fraintendimento. L'estensione dell'argomento dei *provisos* suggerisce che l'applicazione nel contesto della stessa giustificazione interna non è affatto un semplice caso di deduzione e che proprio nella complessità della sua struttura *logica*, che fa emergere l'estrema problematicità della nozione di *rilevanza*, va individuata la fonte di questi problemi "semantici" e la via più appropriata per la loro delucidazione.

4. Il problema dei presupposti ("provisos")

Hempel (1989) parte da uno schema di ragionamento molto generale. Egli ipotizza che vi siano due linguaggi logicamente irreggimentati. Uno dei due, *C*, comprende un vocabolario V_C ed è "teorico" nel senso che utilizza predicati, per così dire, "disciplinari" che compaiono in un sistema di proposizioni "legiformi" o universali che stabiliscono relazioni nomiche del tipo: $\forall x (Fx \rightarrow Gx)$. Il secondo linguaggio, *A*, comprende un vocabolario V_A ed è "osservativo", ma in un senso molto debole. Semplicemente utilizza predicati *già noti* e, verosimilmente, più comuni, che vengono assunti come "base" per la descrizione di fatti particolari. "S" sta per una proposizione (eventualmente una complessa congiunzione di più proposizioni). Lo schema di ragionamento che Hempel propone è il seguente:

$$\begin{array}{ccc} S_C^1 & \rightarrow & S_C^2 \\ \uparrow & & \downarrow \\ S_A^1 & & S_A^2 \end{array}$$

Il campo di applicazione inteso è ovviamente il ragionamento scientifico nella prospettiva della filosofia della scienza contemporanea. L'inferenza da S_V^1 a S_C^1 è l'"ascesa induttiva" che "aggancia" lo stato di un sistema osservabile alla sua descrizione teorica, quella da S_C^1 a S_C^2 è un'inferenza teorica alla luce delle connessioni nomiche previste nel linguaggio in cui la teoria è formulata e infine quella da S_C^2 a S_V^2 dà luogo alla descrizione di un nuovo stato osservabile del sistema che si suppone collegato con quello precedente da un nesso causale attraverso la mediazione della teoria.

Il principale punto di forza dell'argomento che Hempel propone sta proprio nella generalità del suo punto di partenza. Ciò che nella tesi è mia intenzione mostrare è che questo schema e l'argomento che Hempel sviluppa possono essere utilmente rilette *interpretando C come un sistema normativo* che attribuisce a certe condizioni di fatto certe conseguenze normative (moralì o giuridiche), e questo indipendentemente dalla complessità di *C* e dai dettagli della formalizzazione del carattere normativo (*C*, cioè, può tranquillamente contenere un operatore logico che traduca il "neustico" imperativo o l'obbligatorietà deontica).

Se i tre passaggi inferenziali indicati nello schema sono deduttivi, allora C nel suo complesso implica deduttivamente la V_A -proposizione costituita dal condizionale $S_A^1 \rightarrow S_A^2$ (“categorical conditionals” per Quine, per es. 1975) e questo fornisce al sistema la sua base empirica. Ora Hempel argomenta invece che *nessuna delle tre inferenze* che lo schema illustra può essere ricostruita come una deduzione valida. Non posso qui dilungarmi sui dettagli della questione¹, ma in breve queste inferenze violano i criteri della validità deduttiva perché sono, strutturalmente ed essenzialmente, *entimematiche*, cioè sorrette da presupposti-premesse che non sono esplicitate e non possono in linea di principio essere esplicitate dettagliatamente in quanto 1) in numero indefinito e 2) in certa misura sicuramente inesprimibili in base alle risorse concettuali, immaginative e linguistiche disponibili. Questi presupposti (“provisos”) veicolano un complesso sistema di *criteri di rilevanza* in riferimento non solo ai fattori presenti, ma anche a quelli possibili ed eventuali.

Una parte centrale del lavoro dovrebbe essere dedicata al tentativo di mostrare che questo argomento effettivamente colpisce le versioni storicamente date di una concezione deduttiva del ragionamento normativo e che non può essere neutralizzato, come pure si potrebbe ipotizzare, attraverso il ricorso ad una elaborazione formale della clausola *ceteris paribus*². (Il tema della clausola *ceteris paribus* può essere fruttuosamente messo in relazione con la nozione di “*prima facie* obligation”, molto discussa in teoria morale. Intendo sviluppare questo punto riprendendo – e criticando – l’importante saggio di Pietroski 1993.)

5. Alcune conseguenze

L’esposizione dell’argomento dei presupposti permette di mettere a punto una nozione generale di *rilevanza nomica* dei vari possibili fattori coinvolti, che è di carattere *ontico* nelle osservazioni di Hempel, ma che può essere utilmente esteso ad una forma di *rilevanza deontica*, cioè stabilita sulla base di proposizioni generali normative (“leggi”...), anziché descrittive come le “leggi” scientifiche. L’argomento dei presupposti mette in rilievo la problematicità filosofica di questa nozione, la quale d’altra parte risulta feconda e logicamente maneggevole e può divenire, ritengo, un potente strumento di analisi.

Se il discorso fin qui sviluppato si rivela difendibile, se ne possono trarre alcune interessanti conseguenze teoriche. In questo momento non mi è ancora chiaro quanto in là potrò spingermi in questa direzione, ma vorrei richiamarne due che mi sembrano notevoli.

- I problemi relativi alla determinazione del significato e della pertinenza dei predicati che compaiono nelle norme sono effetti di superficie di valutazioni di rilevanza in casi concreti di applicazione. Per affrontarli e renderne ragione non bastano una filosofia del linguaggio o una teoria dell’interpretazione dei testi, ma è necessaria un’indagine sulla logica complessa del ragionamento normativo.

¹ Per questo mi permetto di rimandare a Crupi 1999.

² Su questo cfr. Crupi 1999, pp. 204-208.

- Alcune trattazioni normative sulla razionalità o validità del ragionamento morale o giuridico *fanno leva in modo essenziale* sul modello deduttivo dell'applicazione e non sembrano poter resistere al suo abbandono³. (Un caso piuttosto evidente mi sembra il “principio di universalizzabilità” di Hare in 1971. Un buon esempio in riferimento al diritto è quello di Tammelo 1978 e, in parte, quello di Klug 1982.) In particolare l'argomento dei presupposti problematizza la determinazione del “contenuto empirico” di un sistema di norme in modo diverso e più radicale di quello relativo alla vaghezza delle categorie normative.

Altre questioni resteranno probabilmente sullo sfondo e potranno essere articolate più dettagliatamente solo in successive ricerche, ma una merita forse di essere menzionata (per es. perché rende ragione della collocazione della ricerca nel contesto di un Dottorato in Ermeneutica Filosofica). Se è vero che l'applicazione di norme non è in nessuna sua parte e in nessun senso un'inferenza deduttiva, allora forse la nozione “testualista” di “interpretazione” che soprattutto la filosofia del diritto ha maneggiato è troppo ristretta. L'interpretazione non riguarda principalmente i testi, i codici, né il suo elemento proprio è lo spazio della “giustificazione esterna”. È la *totalità* del ragionamento che applica norme che potrebbe essere utilmente visto come una prestazione interpretativa, segnata da una tipica e complessa dialettica fra totalità e parte, tema e sfondo, esplicito e implicito, centro e periferia della conoscenza, che è una figura del circolo ermeneutico.

BIBLIOGRAFIA

Alchóurrón, C. 1991

Philosophical Foundations of Deontic Logic and its Practical Applications in Computational Contexts, Amsterdam.

Alchóurrón, C. e Bulygin, E. 1971

Normative Systems, Wien/New York, Springer.

Alchóurrón, C. e Bulygin, E. 1981

“The Expressive Conception of Norms”, in R. Hilpinen (a cura di), *New Studies in Deontic Logic*, Dordrecht, Reidel.

Castañeda, H.-N. 1975

Thinking and Doing, Dordrecht, Reidel.

Crupi, V. 1999

“Hempel vs. Lakatos. Il problema dei presupposti e la metodologia dei programmi di ricerca scientifici”, in *Epistemologia*, 22, pp. 189-222.

Hare, R.M. 1968

³ Per una critica parallela di alcuni criteri per la razionalità scientifica che non possono prescindere dal modello (ipotetico-)deduttivo, cfr. ancora Crupi 1999, pp. 212-215.

Il linguaggio della morale, Roma, Ubaldini.

Hare, R.M. 1971

Libertà e ragione, Milano, Il Saggiatore.

Hare, R.M. 1982

Moral Thinking, Oxford.

Hart, H.L.A. 1965

Il concetto di diritto, Torino, Einaudi.

Hempel, C.G. 1989

“I presupposti: un problema riguardante la funzione inferenziale delle teorie scientifiche”, in Hempel, *Oltre il neopositivismo logico*, Armando, Roma.

Jørgensen, J. 1937

“Imperatives and Logic”, in *Erkenntnis*, 7, pp. 288-296.

Kalinowski, J. 1972

Logique des normes, Paris, Presse Universitaires de France.

Kalinowski, J. 1975

“Il significato della deontica per la filosofia morale e giuridica”, in G. Di Bernardo (a cura di), *Logica deontica e semantica*, Bologna, Il Mulino.

Kelsen, H. 1960

La dottrina pura del diritto, Torino, Einaudi.

Kelsen, H. 1965

“Recht und Logik”, in *Neues Forum*, 12, pp. 421-425 e 495-500.

Klug, U. 1982

Juristische Logik, Berlin/Göttingen/Heidelberg, Springer.

Martino, A.A. 1982 (a cura di)

Deontic Logic, Computational Linguistics and Legal Information Systems, Amsterdam, North-Holland.

Martino, A.A. 1989 (a cura di)

Sistemi esperti nel diritto, Padova, Cedam.

Pietroski, P.M. 1993

“*Prima Facie* Obligations. *Ceteris Paribus* Laws in Moral Theory”, in *Ethics*, 103, pp. 489-515.

Raz, J. 1977

Il concetto di sistema giuridico, Bologna, Il Mulino.

Tammelo, I. 1978

Modern Logic in the Service of Law, Wien, Springer.

von Wright, G.H. 1989

Norma e azione, Bologna, Il Mulino.

Wròbleski, J. 1992

The Judicial Application of Law, Dordrecht, Kluwer.